



H I C E T N U N C

E-CAMPUS
UNIVERSITÀ

S A P E R E A U D E

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE

TRA

L'UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS, codice fiscale 90027520130, PEC placement.convenzioni@pec.uniecampus.it, con sede legale in Novedrate, via Isimbardi 10, C.A.P. 22060 (CO), d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Marco Margarita, nato a Roma il 19/07/1965

E

.....(denominazione dell'azienda ospitante)
Settore economico di attività dell'azienda (rif. ATECO)
Con sede Legale in via n.
C.A.P. Città..... Provincia (.....)
N° telefonoindirizzo mail.....
PEC (per spedizione convenzione).....
Indirizzo web.....
Codice fiscale n....., d'ora in poi denominato "**soggetto ospitante**",
rappresentato/a dal Dott.nato a....., il.....

Premesso

- che la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- che la Legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- che il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n, 509" dispone che i corsi di studio devono prevedere tirocini formativi e di orientamento;
- che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:****Art.1 oggetto**

La.....si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero massimo di.....soggetti per lo svolgimento di un tirocinio curriculare su proposta dell' UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS.

Art.2 caratteristiche del tirocinio

1. Il tirocinio curriculare non Costituisce rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio curriculare può essere attivato solo nei confronti di iscritti di eCampus e si svolge all'interno del periodo di frequenza del corso di studi eventualmente anche non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (ad. es. tirocinio per l'elaborazione della tesi di laurea).
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor universitario designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutor universitario e di quello aziendale;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso i locali del soggetto ospitante;
 - d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - f) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
5. Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell'Università e del Soggetto Ospitante, nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione
6. Il Tutor dell'ente ospitante deve annotare giornalmente nell'apposito libretto rilasciato dall'Università Telematica eCampus allo studente le presenze del tirocinante e le attività effettuate. Al termine del periodo di tirocinio tale libretto dovrà essere riconsegnato all'Università Telematica eCampus, debitamente compilato e firmato dal Tutor.

Art.3 Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto formativo e rispettando l'ambiente di lavoro;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Il tirocinante deve garantire almeno il settanta per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.

Art.4 Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa ha validità sia sul territorio nazionale sia per l'estero e ha valore anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture del soggetto ospitante, purché rientranti nel Progetto formativo e di orientamento. In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto



ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà alla denuncia infortuni all'Inail.

Art.5 Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna:
 - a) a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 2, comma 4;
 - b) a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite del tutor aziendale;
 - c) a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
 - d) a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutor aziendale, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
 - e) a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi evento inerente il tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza;
 - f) a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato e tirocinanti, come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
 - g) a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione

Art.6 informazione e formazione dei lavoratori

1. Preso atto che ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. A) del D. Lgs. N. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
 - a) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. N. 81/2008 a carico del soggetto ospitante.
 - b) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. N. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:
 - I. -formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore,
 - II. - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante.
 - c) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. N. 81/2008 a carico del soggetto ospitante;

Art.7 Trattamento dati personali

1. Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la sottoscrizione del presente atto siano oggetto di trattamenti per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

Art.8 Durata, spese della Convenzione e recesso

1. La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione e si intende tacitamente rinnovata; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza.
2. La convenzione, insieme al Progetto formativo, è parte integrante della documentazione necessaria per l'attivazione del singolo tirocinio.
3. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi della presente convenzione
4. l'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del soggetto ospitante, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La



H I C E T N U N C

eCAMPUS
UNIVERSITÀ

S A P E R E A U D E

presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Art.9 rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art.10 Pubbliche Amministrazioni

1. In caso di atto con Pubblica Amministrazione la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Novedrate,.....

Per il soggetto ospitante:

Per il soggetto promotore:

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(timbro e firma)
